



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 4
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto
Ordinario e Speciale
posta PEC

Assessorati alla Sanità Provincie Autonome
Trento e Bolzano
posta PEC

Per il successivo inoltrò
alle Aziende Sanitarie e ai Direttori dei
Dipartimenti di Prevenzione Sanitaria

per conoscenza

Comando Carabinieri
Per la Tutela della Salute
srm20400@pec.carabinieri.it

Oggetto: Nota circolare sui tatuaggi con finalità medica; chiarimenti in merito alla pigmentazione dell'areola-capezzolo.

Il tatuaggio con finalità medica è eseguito su persone che hanno subito modifiche nell'aspetto cutaneo quali esito di traumi, interventi chirurgici o patologie; consiste nell'introduzione di inchiostro nel derma al fine di coprire alterazioni della pigmentazione cutanea e di ripristinare l'aspetto di una cute sana, anche come complemento agli interventi di chirurgia ricostruttiva.

Tra i tatuaggi con finalità medica rientra il tatuaggio del complesso areola-capezzolo, che è inserito nei Livelli essenziali di assistenza (LEA allegato 4, codice 86.02.3 "tatuaggio per pigmentazione del complesso areola - capezzolo")

La scrivente Direzione Generale, a seguito di specifiche richieste formulate da alcune regioni, previo parere dell'Ufficio Legislativo sentita altresì la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, comunica quanto segue.

La prestazione "pigmentazione dell'areola - capezzolo" deve essere eseguita esclusivamente da chi eserciti una professione sanitaria, in ambulatorio accreditato o autorizzato a seconda che venga o non venga eseguita a carico del Servizio Sanitario Nazionale: non può essere eseguita in strutture non sanitarie e da personale non sanitario.

Da ciò consegue che attività formative, in tali ambiti, non possono essere rivolte agli operatori che svolgono le attività previste dalla legge 1/1990 per la figura artigianale dell'estetista, bensì

esclusivamente ai professionisti sanitari, tramite specifici corsi di formazione da istituire presso i Dipartimenti e le Facoltà di Medicina e Chirurgia degli Atenei.

Si evidenzia infatti che corsi concernenti tale pratica rivolti ad estetisti sarebbero in contrasto con le vigenti norme che regolamentano l'esercizio delle professioni sanitarie, sanzionabili ai sensi dell'art 12 della legge n 3/2018 che prevede e punisce l'esercizio abusivo di professione sanitaria.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Claudio D'AMARIO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 4

Dott. Pasqualino Rossi

Referente/Responsabile dell'istruttoria:

Dott.ssa Fonda Aurelia – 06.59943376